

## PRESENTAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2016. N. 25 – “POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE – RIORDINO NORMATIVO”

La legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 riordina la normativa regionale in materia culturale, unificando la programmazione strategica e finanziaria e gli strumenti di intervento, sinora differenziati per i diversi ambiti.

La scelta di intervenire con una legge di riordino, nuovo strumento legislativo previsto dall'art. 40 dello Statuto di Autonomia della Regione Lombardia, ha consentito di intervenire sulle 19 leggi regionali vigenti introducendo nel contempo alcune innovazioni di carattere sostanziale.

Nell'ottica di migliorare la qualità della norma, abbiamo puntato a semplificare e aggiornare strumenti e procedure per il perseguimento e la valutazione delle politiche di settore con un unico Programma a valenza triennale, da aggiornare e dettagliare annualmente, unificando le procedure previste attualmente per i vari ambiti ed un unico Fondo – e l'inserimento di una clausola valutativa, ovvero di una relazione annuale al Consiglio regionale per il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Nella redazione del testo sono state previste inoltre, rispetto alla normativa previgente, linee di intervento innovative, quali la valorizzazione integrata delle eccellenze culturali, turistiche, imprenditoriali, paesaggistiche, enogastronomiche e formative del territorio lombardo come leva di sviluppo economico, la disciplina di nuovi ambiti, come la lingua lombarda, gli itinerari culturali, i siti Unesco, le aree e i parchi archeologici, le imprese culturali e creative, la proprietà intellettuale, la ricerca in cultura, l'attivazione di tavoli di confronto in ambito culturale, l'alleanza pubblico-privato, la regolamentazione delle Fondazioni e degli Enti culturali partecipati dalla Regione Lombardia, la valorizzazione della delega alle “Identità ed Autonomie” attraverso la promozione della conoscenza della tradizione linguistica e dei valori propri della cultura lombarda con l'obiettivo, nel rispetto per le diversità culturali, di mantenere e sviluppare le tradizioni presenti sul proprio territorio.

Nel corso dell'elaborazione del testo, a seguito delle disposizioni della cosiddetta “legge Delrio”, che ha ridisegnato confini e competenze dell'amministrazione locale, sono state recepite anche le nuove leggi regionali che hanno determinato le competenze delle Province (l.r. 19/2015) e della Città Metropolitana di Milano (l.r. 32/2015).

Nella legge è stata infatti definita la ripartizione di competenze tra i livelli istituzionali, riservando alla Regione le funzioni di indirizzo e controllo, l'attuazione di iniziative di particolare interesse regionale che vengono di volta in volta individuate negli atti di programmazione e il sostegno in ottica sussidiaria a tutte le attività nel testo con contributi finanziari e non; inoltre, limitatamente all'area metropolitana di Milano, per effetto della l.r. 32/2015, sono state riassunte alla diretta competenza regionale quelle funzioni già esercitate della provincia di Milano in materia di promozione di servizi e attività culturali e sistemi/reti di istituti e luoghi della cultura. Tra essi, biblioteche e sistemi bibliotecari, tema su cui – nell'intento di consolidare un quadro normativo dotato di certezza, anche riguardo alle risorse finanziarie, la Giunta Regionale ha deliberato un apposito progetto di legge (deliberazione del 19 dicembre 2016) ora all'iter legislativo del Consiglio Regionale.

Sul resto del territorio lombardo, queste funzioni restano per il momento allocate alle province lombarde, si uniformano a linee di indirizzo definite dalla Regione con il programma triennale e sono oggetto di programmi provinciali annuali. Dico per il momento perché come Regione sono in corso valutazioni sull'opportunità di riassumere la competenza delle Province, per garantire migliore sostegno al settore.

Ai comuni competono le attività e gli istituti di preminente interesse locale, così come previsto dalle precedenti leggi e come del resto si verifica nella prassi gestionale.

Sempre nella nuova legge di riordino, nel panorama di tutti i soggetti che operano in ambito culturale, viene dedicata una particolare attenzione ad alcune categorie di soggetti.

In particolare, agli istituti e luoghi della cultura in possesso di particolari requisiti di qualità stabiliti dalla Giunta, è attribuito il riconoscimento regionale: in accordo con i più aggiornati orientamenti nazionali e internazionali, e nel rispetto dell'art. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo intende regolare il concetto di "riconoscimento regionale", inteso come attribuzione di una attestazione della qualità dei servizi offerti dall'istituto (o luogo di cultura) in merito a una serie di requisiti funzionali (forma giuridica, struttura, servizi al pubblico, ecc.). I requisiti puntuali sono demandati ad una apposita delibera della Giunta regionale, che dovrà tener conto dei livelli di qualità della valorizzazione stabiliti dalle norme nazionali.

Il riconoscimento, mutuato dalle disposizioni attualmente vigenti in materia di musei ed ecomusei, sarà progressivamente esteso a tutti gli istituti e luoghi della cultura;

I diversi strumenti di attuazione delle politiche culturali vengono sostituiti dal programma regionale triennale e dal programma operativo annuale.

Il programma triennale individua, oltre al contesto, al budget triennale e ai punti di raccordo con altre politiche regionali, anche le linee di indirizzo che impegnano la Giunta nella redazione dei piani regionali annuali e le province per i piani provinciali annuali e le modalità con le quali soggetti pubblici e privati potranno presentare i piani integrati della cultura, di cui dirò meglio più avanti.

La nuova legge prevede anche l'istituzione dei tavoli della cultura, organismi consultivi per potenziare il dialogo con gli operatori privati e pubblici locali. Gli organismi consultivi preesistenti al riordino, ovvero la Consulta per gli ecomusei, il Comitato scientifico e il Comitato per le commemorazioni della prima guerra mondiale continueranno ad operare fino alla loro naturale scadenza.

Il settore delle biblioteche di enti locali e di interesse locale, in particolare, è stato uno dei primi ambiti di intervento legislativo delle regioni, consentendo in Lombardia un ampio sviluppo soprattutto delle biblioteche pubbliche e favorendo la loro aggregazione in sistemi. Le leggi regionali 41 del 1973 e poi 81 del 1985 normavano in modo puntuale e a volte molto procedimentale la materia, dettagliando ambiti e processi che nel tempo hanno avuto profonda evoluzione, per i cambiamenti degli assetti istituzionali, dei servizi al pubblico, delle tecnologie.

La nuova legge riprende sinteticamente concetti già formulati dalla l.r. 81/1985, semplificandone l'applicazione. In particolare, si mantiene una specifica funzione regionale relativamente alla definizione delle caratteristiche dei sistemi bibliotecari e alla loro costituzione. Si cita anche l'importanza dei processi di digitalizzazione e in generale di integrazione tecnologica e informativa.

Anche per quanto riguarda gli archivi storici si richiamano le competenze regionali sul settore, già espresse nella precedente l.r. 81/1985, accentuando la specificità regionale nella valorizzazione di archivi storici di interesse locale e di ente locale.

L'ambito dei musei ha rappresentato anch'esso un campo applicativo delle leggi regionali fin dalla prima applicazione del Titolo V della Costituzione. La nuova formulazione di legge riprende ed aggiorna i concetti fondamentali espressi dalla l.r. 39/1974, adeguandone i contenuti al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come per l'ambito delle biblioteche, si

attribuisce alla Regione una specifica funzione nella promozione dei sistemi museali e nella definizione delle loro principali caratteristiche, da approvarsi tramite un successivo atto di Giunta.

La formulazione dell'articolo sulle Aree e i parchi archeologici riprende la definizione data dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e recepisce gli esiti del gruppo di lavoro paritetico Ministero-Regioni per la definizione di *Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici*; riassume inoltre le modalità di sostegno regionale al comparto, normando una materia fino ad oggi non presente nelle leggi regionali vigenti.

L'articolo sui Siti inclusi nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO riassume e dettaglia le modalità di sostegno della Regione alla loro promozione e valorizzazione: si tratta di un'importante innovazione, poiché la materia fino ad oggi non era normata dalle leggi regionali vigenti, e come è noto la Lombardia possiede oggi il maggior numero di siti UNESCO tra le regioni italiane.

L'articolo riguardante gli Ecomusei riprende e sintetizza i contenuti della l.r. 13/2007, mentre le norme sul riconoscimento e sulla strumentazione programmatica e attuativa contenuta nella precedente legge del 2007 sono rimandati alla più generale parte della legge dedicata ai riconoscimenti ed alla programmazione triennale ed annuale.

Viene introdotto un nuovo articolo sugli itinerari culturali: la sua formulazione riprende la definizione di itinerario culturale utilizzata dal Consiglio d'Europa e quella di cammino utilizzata nella direttiva del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo del 12 gennaio 2016; riassume inoltre le modalità di sostegno regionale al comparto, normando una materia fino ad oggi non presente nelle leggi regionali vigenti.

Nella nuova legge vengono anche esplicitati i principi di gestione, fruizione e incremento del patrimonio culturale di proprietà della Regione, con la finalità di una sua migliore valorizzazione. Sono qui ripresi in modo più esplicito anche i contenuti della precedente l.r. 35 del 1995 riferiti all'acquisto di beni di interesse culturale.

L'articolo dedicato all'Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale intende definire e regolare due “beni culturali”, entrambi di ambito librario e documentario, di diretta titolarità regionale.

L'Archivio della produzione editoriale è assegnato alla Regione ai sensi della l. 106/2004 e dei successivi regolamenti, riceve e conserva una copia di tutta la produzione editoriale pubblicata in Lombardia, acquisita gratuitamente dagli editori: si tratta di quasi il 40 % della produzione editoriale italiana.

Il Centro di documentazione regionale, già previsto dalla l.r. 81/1985, è una biblioteca specializzata nei temi della biblioteconomia e scienza della documentazione (derivata dalla biblioteca della Soprintendenza beni librari), cui nel tempo si è aggiunto un fondo di museologia (in parte in deposito da ICOM Italia) numerose acquisizioni (in parte gratuite) sui beni culturali del territorio lombardo.

Le loro specifiche forme di gestione saranno stabilite da successivi atti di Giunta.

Nella legge viene per la prima volta introdotto il tema del patrimonio linguistico lombardo, sinora assente nella normativa regionale, mutuando definizioni, attività e strumenti da un contestuale progetto di legge depositato al Consiglio regionale in materia di promozione, tutela e conservazione della lingua lombarda e delle sue varietà quali significative espressioni del patrimonio culturale immateriale.

Per quanto riguarda le attività culturali, vengono ripresi i contenuti degli artt. 1 e 2 della l.r. 9/1993, riformulando in termini più chiari gli obiettivi e gli interventi da sostenere.

Favorisce altresì una maggiore integrazione tra le attività di promozione e quelle a carattere educativo, ampliando gli ambiti di intervento anche a livello internazionale, promuovendo un nuovo ruolo della cultura finalizzato anche al miglioramento del benessere sociale, valorizzando particolari eventi e ricorrenze e valorizzando l'apporto del volontariato in ambito culturale.

Sono inoltre normate attività di integrazione europea tramite la realizzazione di scambi culturali, accordi e altre forme di collaborazione con realtà nazionali, regionali o locali dei Paesi dell'Unione europea, o paesi interessati da specifiche intese con la Regione, al fine di rafforzarne i legami culturali.

Già dal 2012, a seguito della pubblicazione del "Libro verde dell'Unione Europea: le imprese culturali e creative, un potenziale da sfruttare", la Regione aveva intrapreso una serie di azioni a favore delle Imprese culturali e creative. Il libro verde contiene una definizione delle tre grandi categorie in cui è articolato il settore (attività core - arti visive e performative;

industrie culturali - editoria, musica, cinema, videogiochi; e industrie creative - architettura, design) e sottolinea il loro valore strategico per lo sviluppo dell'economia in generale.

L'inserimento nelle politiche culturali di ambiti fino ad oggi non disciplinati come le imprese culturali e creative, punta a coniugare la valorizzazione delle tradizioni e la ricerca dell'innovazione con le prassi di buona gestione finalizzata anche alla ricerca di profitto e nuova occupazione.

Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, la nuova legge riprende, raggruppa e sintetizza le disposizioni presenti nella precedente legge regionale 21/2008 confermando il sostegno e la promozione alle attività di teatro, di danza e di musica in tutti i loro generi e manifestazioni svolte a livello professionale negli ambiti di intervento quali la produzione, la distribuzione e la circuitazione degli spettacoli.

Particolare attenzione viene data a quei soggetti produttivi sia pubblici sia privati che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

Vengono considerate anche le attività cinematografiche ed audiovisive, quali patrimonio culturale e strumento di comunicazione, promuovendo e sostenendo quindi tutte le diverse attività presenti nel settore dello spettacolo.

In particolare viene poi previsto il sostegno alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico delle sale destinate ad attività di spettacolo.

Per quanto riguarda i Piani Integrati Cultura, di cui ho accennato prima, si tratta di una tipologia di progetti non prevista nelle leggi precedenti, resa possibile grazie all'integrazione tra gli strumenti programmatori e finanziari. Sulla scorta delle esperienze pregresse dei Piani Integrati d'Area finanziati con risorse europee FESR 2007/2013 e dei distretti culturali promossi negli anni scorsi da Fondazione CARIPLO, la Regione incoraggia la presentazione da parte del territorio di progetti integrati e strategici di ampio respiro, che spazino su più ambiti di valorizzazione culturale e che vedano la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

I piani potranno insistere su uno specifico ambito territoriale, con interventi multisettoriali coordinati e complementari, oppure coinvolgere più territori nello sviluppo di un tema comune.

I programmi triennali per la cultura forniranno ai potenziali interessati tutte le indicazioni circa le modalità di presentazione dei piani, mentre i criteri che orienteranno la selezione da parte della Regione saranno formulati di anno in anno all'interno dei programmi annuali.

Sotto il profilo economico-finanziario, viene infine prevista l'istituzione del Fondo per la cultura quindi la costituzione di un unico fondo finanziario destinato a tutti gli interventi in materia. Ciò renderà più agevole la programmazione e l'utilizzo delle risorse e consentirà di sostenere progetti multidisciplinari che oggi si situano a cavallo tra diverse politiche.